REGOLAMENTO
DEGLI UFFIZI
DI NOTAIO, E D'INSINUATORE

IN TORINO

NELLA STAMPERIA REALE

MDCCLXX.

LA REGIA CAMERA
DE' CONTI.

NELLE Regie Costituzioni S. M. ha prescritto quelle Leggi generali, colle quali, fissate le basi della validità degli atti, e contratti, non meno che de' principali doveri di coloro, che vorranno esercitare l'importante uffizio di Notaio, fossero sempre più assicurati gl' interessi de' suoi Sudditi, e si serbasse incontaminata la pubblica fede: ha pure esteso a quelle Provincie, dove non erasi per anco introdotto, lo stabilimento della Insinuazione, affinchè tutti gli Stati potessero ugualmente partecipare de' riguardevoli vantaggj, che derivano dalla esatta cura, e custodia in pubblici Archivj degli Atti, e Contratti, dalla facilità di farne le ricerche, e di averne con leggiere spesa le copie d'incontrastabile autenticità rivestite. Si è però riserbata di comprendere in particolare Regolamento le Leggi tutte, sotto cui dovranno esercitarsi in avvenire gli uffizj di Notaio, e d'Insinuatore; quindi, avendo fatto raccogliere i provvedimenti dati per l'addietro dalla medesima M. S., e da suoi Predecessori, con avervi fatto le variazioni, ed aggiunte, che al lume della sperienza le sono parute più proprie pel conseguimento del fine propostosi, e per accrescere decoro al Notariato, ha colle Patenti de' 29. scorso Ottobre spiegato essere sua intenzione, che quelli sieno puntualmente, da chi si aspetta, osservati, senzachè sia d'uopo di più oltre ricorrere alli precedenti, avendo a tal fine approvato

le determinazioni contenute nel Regolamento qui unito, ed ordinato, che ſia queſto oſſervato, come ſe faceſſe parte delle Regie Coſtituzioni, con aver derogato per tal effetto a tutte le Leggi, Editti, Gride, e Privilegj, che poteſſero eſſervi contrarj, mandando a Noi, ed alli Senati di Piemonte, e Nizza di regiſtrare le accennate Patenti col detto Regolamento, con averci ad un tempo ordinato di pubblicarlo con noſtro Manifeſto. Noi pertanto in eſecuzione de' Reali comandamenti contenuti nelle ſin qui enunziate Patenti mandate regiſtrarſi, ed oſſervarſi da Noi, e da' Reali Senati di Piemonte, e Nizza co' riſpettivi arreſti delli tre, e ſette corrente Novembre, mandiamo pubblicarſi col preſente il qui anneſſo Regolamento, che in conformità delle Reali intenzioni dovrà da ogni uno eſſere eſeguito, ed oſſervato; dichiarando, che alla copia, la quale ne verrà ſtampata nella Stamperia Reale, ſi preſterà la ſteſſa fede, che al proprio originale. Torino li nove Novembre mille ſettecento ſettanta.

Per detta Regia
CAMERA

L. M. CAVALLI.

REGOLAMENTO.

TITOLO PRIMO

De' collegi de' Notai, e dell' esame di coloro, che aspirano al Notariato.

§. 1.

N tutte le città capi di provincia degli Stati di S. M. vi sarà un collegio di Notai, il quale avrà le infraespresse incumbenze, ed ispezioni sopra i Notai della provincia: saranno a ciascun collegio ascritti da S. M. dodici soggetti, o quel minore numero, che stimerà più proporzionato; ed in appresso spetterà al corpo medesimo la elezione de' collegiali a misura, che si farà luogo alla surrogazione di essi.

Rex Car. Em.

2.

Nelle città di Novara, Tortona, Vigevano, Voghera, e Bobbio, ed in Varallo rimarranno in essere i collegi de' Notai, che già vi sono stabiliti, e continueranno ad essere composti di que' soggetti, che vi sono aggregati; ma non si potranno surrogare altri collegiali, salvo quando si tratterà di compiere il numero di dodici. Il collegio di Voghera, come gli altri, estenderà le sue ispezioni in tutte le terre, e luoghi, che verranno assegnati a quella provincia; quelli di Bobbio, e di Varallo, come pure l' altro, che sarà eretto in Domo d'Ossola, eserciteranno le stesse funzioni nel Bobbiese, nella Valsesia, e nell' Ossola superiore rispettivamente, senza dipendere da verun altro collegio.

3.

Coloro, che aspirano al Notariato, dovranno in prima riportare dal collegio, da cui dipende la loro patria, un certificato, nel quale si comprovino i seguenti articoli.

Se il ricorrente sia suddito di S. M., ed in istato laicale.

Se ſia perſona dabbene, e di buoni coſtumi; ſe goda la pubblica eſtimazione di perſona onorata; ſe ſia ſtato, o ſia inquiſito di qualche delitto, o dedito ad alcun vizio.

Se ſia nato da oneſti parenti; ſe il di lui padre, e la madre abbiano viſſuto, o vivano de' proprj redditi, ovvero abbiano eſercitata, od eſercitino qualche profeſſione, che dovrà in tal caſo ſpiegarſi.

Se il ricorrente medeſimo abbia eſercitata qualche altra profeſſione, che dovrà pur eſſere individualmente menzionata.

4.

Si commetterà dal Gran Cancelliere ai riſpettivi collegi l'eſame di coloro, che, aſpirando al Notariato gli preſenteranno le loro ſuppliche con detto certificato, e colla prova degli altri requiſiti per eſſervi ammeſſi; e quanto a quelli, ch' eleggeſſero di ſubirlo in queſta città, ſi farà la commeſſione al collegio della medeſima.

5.

Tutti i collegiati avranno dritto d' intervenire a detto eſame, a cui ſi procederà da due di eſſi, che ſieno eſtratti a ſorte: vi aſſiſteranno in queſta città il Conſervatore Generale del Tabellione, ed uno de' Conſiglieri di Stato, o Riferendari, che ſarà deputato dal Gran Cancelliere, e l' Uffizio del Procuratore Generale di S. M.: nelle provincie il Prefetto, o Pretore riſpettivamente, od i loro Luogotenenti, i Conſervatori, o Delegati del Tabellione, e l' Avvocato Fiſcale della provincia, o ſuo Soſtituito, i quali tutti ſaranno in diritto d' interrogare il poſtulante, e dovranno ſingolarmente verificare l' identità della di lui perſona.

6.

A dettatura di alcuno degl' intervenienti l' eſaminato darà ſaggio della ſua ſcrittura, ed ortografia, affinchè ſi poſſa riconoſcere, ſe il carattere ſia bello, chiaro, e ben intelligibile, come convienſi: lo ſcritto ſarà parafrato da chi preſiede al collegio, ed unito al parere de' due Notai collegiati eſaminatori, ed al voto degli Uffiziali Regj avanti detti, ſi traſmetterà al Gran Cancelliere.

7.

In ciascun anno al primo esame i collegiati presteranno giuramento di esaminare quelli, che si presenteranno, senza comunicar loro direttamente, nè indirettamente le interrogazioni, e di dare il loro parere con giustizia, senza parzialità, e colla sola mira del pubblico bene.

8.

Si permette a detti collegi di proporre que' regolamenti, che stimeranno necessari per il loro buon reggimento, ed avranno essi l'incarico di rappresentare alla Camera non meno gli abusi, che s'introducessero nell' esercizio del Notariato, quanto se alcuno de' Notai del dipartimento per decrepità, abituali indisposizioni, cessazione di stato laicale, o per altre cagioni vi si rendesse inabile, o per delitto, che rechi infamia, o per arti vili se ne facesse indegno, acciocchè dal Magistrato si dieno gli opportuni provvedimenti per inibirgliene l' esercizio; ed in oltre veglieranno, che non si moltiplichi di troppo il numero de' Notai oltre il bisogno delle rispettive città, e provincie.

TITOLO II.

Delle patenti de' Notai, e della diversa estensione del dritto di esercitare il Notariato nelle rispettive provincie.

1.

I Notai, che presentemente esercitano il Notariato nelle provincie di Novara, Tortona, Vigevano, Voghera, Pallanza, e nelle valli di Sesia, e dell' Ossola, dovranno prima del venturo anno 1771. rapportare da S. M. patenti di costituzione, le quali saranno loro accordate senza ulterior esame, e senza verun pagamento al Regio Erario, nè anche a titolo d' emolumento, purchè sieno sudditi di S. M., abbiano fissa abitazione ne' Regj Stati, e presentino legittimi titoli della loro creazione, ed ammessione.

2.

Potranno essi frattanto continuarne l'esercizio in virtù delle precedenti loro costituzioni, e ne' limiti fissati colle medesime.

3.

Quelli, che in avvenire in dette provincie, e valli aspireranno al Notariato, previo l'adempimento de' requisiti dalle Regie Costituzioni prescritti, ne rapporteranno le necessarie patenti, le quali loro verranno accordate, mediante l'emolumento delle concessioni vitalizie, senza pagamento di finanza, nè obbligo di acquisto di piazza.

4.

Sì gli uni, che gli altri de' predetti Notai non potranno esercitare il Notariato fuori del distretto delle provincie, o valli, a cui saranno assegnati; e neppure sarà loro lecito di ricevere alcun atto, od instrumento sottoposto alla insinuazione, se i contraenti, o disponenti, od almeno uno di essi non saranno abitanti nelle stesse provincie, e valli rispettivamente.

5.

Que' Notai, a' quali, come compresi nelle note pubblicate in piede del Manifesto Camerale de' 10. Gennaio 1731., fu colle patenti in esso enunziate conceduta la facoltà di esercitare l'uffizio, loro vita natural durante, ancorchè non fossero provveduti di piazza, goderanno del dritto di continuare tal esercizio, e delle prerogative loro concedute nelle patenti di ammessione, esclusa però, in conformità di detto Manifesto, la facoltà d'essere ammessi agli uffizi di Podestà, Proccuratore, o Segretaro di qualsivoglia Tribunale, o Comunità.

6.

Quegli altri, che, come descritti in piede del Manifesto Camerale degli 11. Aprile 1744., tuttocchè non provveduti di piazza, sono stati abilitati alla professione del Notariato, durante la loro vita nelle terre, e luoghi menzionati nell' altro Manifesto de' 7. Settembre 1743., potranno solo esercitarlo nel distretto delle rispet-

tive terre suddette, e per quegli atti, e contratti meramente, che vi si faranno dagli abitanti in esse: sarà proibito eziandio a qualunque Notaio provvisto di piazza il ricevere in dette terre, e luoghi alcun atto, od instrumento sottoposto alla insinuazione, se i principali contraenti, o disponenti non saranno ivi abitanti.

7.

A mente delle concessioni non sarà permesso a' Notai provveduti di piazze alienate dalla Francia, e stabilite ne' paesi ceduti a questa Corona nel 1713. di quelle esercitare fuori del distretto de' luoghi, ne' quali sono state fissate.

Rex Car. Em. 20. Febr. 1744.

8.

Nelle valli della provincia di Pinerolo i sei Notai, a' quali colle patenti de' 19. Febbraio 1746. è stato permesso, mediante finanza, e senza piazza l' esercizio del Notariato, osserveranno le condizioni apposte in dette patenti sotto pena della privazione dell' uffizio, ed altra maggiore secondo le circostanze de' casi, oltre la nullità degli atti, e contratti.

9.

Nelle città, e terre pervenute al Reale Dominio col trattato de' 24. Marzo 1760. i Notai stati per l' addietro legittimamente creati continueranno il loro esercizio ne' rispettivi distretti delle medesime senza poter fuori di esse ricevere atti, e contratti, o sostenere uffizi, per cui sia necessario il Notariato; quelli poi, che rapporteranno in avvenire concessioni vitalizie, mediante l' emolumento per esse dovuto, potranno praticare le funzioni tutte del suddetto uffizio entro la provincia, a cui sono applicati: lo stesso si osserverà a riguardo de' Notai del Ducato di Aosta.

Rex Car. Em. 20. Aug. 1760.

10.

Non potranno esercitare l' uffizio di Notaio fuori del distretto delle infrascritte rispettive giurisdizioni li dodici Notai, che nel Principato di Messerano, e Marchesato di Crevacuore, ed i venti, che in quello della Riviera di S. Giulio, ed Orta in conformità delle speciali convenzioni saranno creati, previo l' esa-

me nella forma prescritta dalle Regie Costituzioni, quanto a quelli dell' Uditore, o sia Giudice di seconda istanza, e rispetto a questi del Castellano, od altro de' Giudici, cui sarà commesso dal Vescovo di Novara.

11.

Maria Joan. Bapt. 9. Aug. 1679.

Rex Car. Em. 1. Aug. 1732. 11. Jul. 1744.

In tutte le altre parti degli Stati di S. M. tanto al di qua, che al di là da' monti, e colli tutti que' Notai, che non sono specialmente eccettuati, dovranno per l' esercizio del Notariato, e sino a che venga da S. M. altrimenti ordinato, aver la proprietà d' una piazza, o la nomina del proprietario nella conformità, e sotto le pene prescritte dalle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 22. cap. 1. §§. 2. e 6.: e potranno i proprietari delle piazze, od i loro sostituiti esercitarle in tutte le provincie degli Stati di S. M., di qua da' monti, e colli, o di là da essi, secondo che saranno le piazze da loro possedute nell' una, o nell' altra parte rispettivamente; ma non sarà lecito nè agli uni, nè agli altri di estenderne l' esercizio alle provincie di Novara, Tortona, Vigevano, Voghera, Pallanza, valli di Sesia, ed Ossola, e Riviera di S. Giulio, ed Orta.

12.

Potranno però essi Notai provveduti di piazza, che si recassero nelle suddette provincie in qualità di Giusdicenti pedanei, di Segretari di Comunità, o dei Tribunali, o dei Delegati, o Commessari, ricevere, ed autenticare tanto gli atti giudiziali appartenenti a tali rispettivi uffizi, quanto gli atti, e contratti privati.

13.

Tutti coloro, che riceveranno atti, od instrumenti, o compiranno altre incumbenze del Notariato fuori de' distretti loro, come avanti rispettivamente assegnati, o tra persone, per cui loro è vietato di ricevere atti, e disposizioni, incorreranno la pena di scudi trenta, oltre la nullità di ogni atto.

TITOLO III.

Della maniera di recar la prova de' requisiti necessari al Notariato.

1.

L'età d'anni venti compiti, di chi aspira ad esser Notaio, dovrà verificarsi colla esibizione della fede di Battesimo. *Rex Car. Em.*

2.

La pratica per tre anni nell'uffizio di qualche Causidico dovrà comprovarsi coll'attestazione giurata del Causidico, sotto cui avrà praticato, nella quale questi deporrà specialmente dello stato laicale, della probità, e de' buoni costumi del ricorrente, della nascita del medesimo da onesti parenti non esercenti mestier vile, e singolarmente che nel tempo della pratica non abbia in esso riconosciuto mala fede, od altri vizi, e difetti contrari all'onoratezza, e disdicevoli ad un pubblico Notaio.

3.

Il possesso di beni pel valore di lire quattromila dovrà comprovarsi colla esibizione delle fedi di catastro, nelle quali sieno descritti, e coll'esame giudiziale di uno, due, o più testimoni presentati dal ricorrente, i quali sieno risponsali tra tutti per detta somma, e depongano, che il medesimo realmente posseda i beni designati nelle fedi di catastro; e che questi sieno del valore di lire quattromila liberi, e sbrigati per tal concorrente da' debiti, ed ipoteche. Si presenteranno altresì le opportune fedi in prova, che non siasi consegnato alcun fidecommisso, od altro vincolo sovra di essi beni.

4.

Dovrà detto esame seguire avanti dell'Intendente, o Prefetto, o Pretore della provincia, o del distretto, in difetto avanti un Giudice Togato, e saranno i testimoni nell'atto diffidati, che contraendosi per causa dell'uffizio del Notariato contabilità dal ricorrente o per dritti d'insinuazione, e Tabellione, o per con-

travvenzioni, o per danni delle parti, e riconoſcendoſi, che li beni, i quali devono eſſere affetti, ed ipotecati per le ſuddette ragioni, o non foſſero al tempo del loro eſame realmente poſſeduti dal ricorrente, o non foſſero dell' additato valore, o foſſero già d' allora aſſorbiti in tutto, o parte da' debiti, o vincoli, ſaranno eſſi ſuſſidiariamente obbligati per tutto ciò, che potrà mancare alle lire quattromila.

5.

Quando da' ricorrenti ſi preſti cauzione per la ſuddetta ſomma, ſi praticheranno le ſteſſe avvertenze per verificare, ſe il fideiuſſore poſſeda beni pel valore di lire quattromila liberi, e sbrigati da' debiti, e vincoli, eccettuati ſolamente que' caſi, in cui gli Uffiziali Regj, o Giudici Togati, avanti a' quali dovrà ſeguir l'atto, conoſcano eſſere il medeſimo notoriamente riſponſale.

6.

Preſtandoſi la cautela con luoghi de' Monti, baſterà l' annotazione alle cedole, la quale non potrà ſcioglierſi ſenza un decreto del Gran Cancelliere, con cui ſia approvata la ſurrogazione d' altre cautele; che ſe foſſe preſtata con cenſi, o crediti, ſi rimetterà l' inſtrumento, o ſcrittura alla Grande Cancellería coll' intimazione, che per decreto del Giudice ordinario del debitore verrà a queſto fatta, di non pagare liberamente al creditore, ſotto pena di reiterato pagamento, ſalva ragione di farne il depoſito in que' caſi, in cui intendendo il debitore di eſſere liberato, non ſi poſſa, per colpa del creditore, devenire al neceſſario reinveſtimento del capitale, che per l' intereſſe del Tabellione, e del pubblico ſia approvato.

7.

Tutte le predette giuſtificazioni, ed atti concernenti le riferite cautele ſi rimetteranno, e cuſtodiranno nell' archivio della Grande Cancellería, acciocchè gl' intereſſati poſſano avervi ricorſo nell' emergenze.

TITOLO IV.

Delle matricole de' Notai.

1.

DOpo che avranno i Notai riportate le patenti debitamente spedite, prestato il giuramento, ç saranno matricolati nel registro, o sia matricola, che si tiene all' Uffizio del Gran Cancelliere, dovranno prima di rogare alcun atto, o contratto, consegnare, e presentare le loro patenti colla fede della suddetta matricola alla tappa, o sia uffizio d' insinuazione del luogo, da cui dipende quello del loro domicilio, ed i provveduti di piazza anche alla tappa, a cui è applicato il luogo, dove quella è fissata: sì gli uni, che gli altri dovranno altresì scrivere di proprio pugno nel registro de' rispettivi Insinuatori il loro nome, cognome, patria, ed abitazione, col segno manuale, e tabellionale, di cui vorranno servirsi in detto uffizio; e quelli, che saranno provveduti d' una piazza, ne faranno pure specifica menzione.

Rex Car. Em. 1. Aug. 1732.

2.

Per la lontananza del luogo d' abitazione del Notaio da quello della tappa, ove sono fissate le piazze potrà la Camera dispensarlo dal presentarvisi personalmente, purchè prima di ricevere atti, e contratti, egli trasmetta all' Insinuatore d' essa le sue patenti colla fede dell' anzidetta matricola, ed un foglio, nel quale di proprio pugno sia scritto come sovra il suo nome, cognome, patria, piazza, abitazione, segno manuale, e tabellionale da inserirsi nel registro suddetto, e ne riporti l' opportuno certificato.

3.

I segni manuale, e tabellionale non potranno mai variarsi da' Notai.

4.

Ogniqualvolta i Notai cambieranno domicilio, saranno tenuti di adempire nella tappa del luogo, in cui si porteranno

ad abitare, a tutto ciò, che si è avanti prescritto, e quelli, che sono provveduti di piazza, notificheranno pure tale cambiamento all' Insinuatore della tappa, in cui quella è fissata, dal quale se ne farà l' annotazione in registro, e detta notificazione si farà da tutti all' Insinuatore della tappa, da cui partono per cambiar domicilio.

5.

Quelli de' Notai, a cui è come avanti permesso di ricevere atti, e contratti fuori della tappa del loro domicilio, o fuori del luogo della loro piazza, saranno tenuti di presentare la prima volta a' Segretari Insinuatori della tappa de' luoghi, ove li rogheranno, la fede della loro matricola nel tempo stesso, in cui porteranno, o trasmetteranno gl' instrumenti per insinuarli.

6.

Per le contravvenzioni a' provvedimenti contenuti in questo titolo s' incorrerà la pena di scudi dieci.

TITOLO V.

Delle piazze de' Notai.

1.

Maria Jo. Bapt. 9. Aug. 1679. Rex Car. Em. 1. Aug. 1732. & 11. Jul. 1744.

INsinoattantochè sussisteranno le piazze de' Notai in quelle parti degli Stati, per cui si sono alienate, saranno le medesime ereditarie, alienabili per maschj, e femmine, come cosa libera, e commerciabile, eccettochè ne fosse vitalizia la concessione.

2.

Sarà detto uffizio privilegiato a favore de' proprietarj, senzachè possa essere mai vincolato ad alcun fidecommisso, nè soggetto a veruna sorta d' ipoteca, o debito, quantunque privilegiato, salva l' ipoteca a favore de' creditori anteriori all' acquisto sopra il prezzo dell' uffizio.

3.

Non cadrà nella pena della confiscazione eccetto ne' delitti di lesa Maestà in primo, o secondo grado.

4.

Non sarà sottoposto ad alcuna pignorazione, od esecuzione per qualsivoglia causa, o debito, nè anche sussidiariamente, salvo a favore di quelli, che avessero prestato il danaro per l'acquisto di esso, e dopo questi per il pagamento del dritto d'insinuazione, o che vi sia preceduto il consenso speciale del possessore.

5.

Le vendite, che si facessero di tal uffizio per l'interesse de' pupilli, o de' minori, così pure gli affittamenti, che se ne facessero da qualunque proprietario, dovranno seguire nella forma dalle Regie Costituzioni rispettivamente prescritta per le vendite, e per gli affittamenti degli stabili.

Rex Car. Em.

6.

Sarà lecito a chicchessia di acquistare una, o più di dette piazze, tanto per esercitare da se stesso, che per contrattarle, o farle esercitare da' sostituiti; professando però egli medesimo il Notariato, dovrà dichiarare nelle matricole a quale di dette piazze sia affetto il suo esercizio.

Maria Jo. Bap.
Rex Car. Em. ibid.
Rex Car. Em.

7.

A' proprietarj delle piazze sarà permesso di contrattarne l'esercizio con quelle persone, che stimeranno, e di convenire con esse di una certa mercede, o partecipazione degli emolumenti, come loro piacerà.

Maria Jo. Bap. 9. *Aug.* 1679. *Rex Car. Em.* 1. *Aug.* 1732. & 11. *Jul.* 1744.

8.

Sarà il proprietario per ogni, e qualunque suo sostituito, od altri, che per esso eserciti, civilmente tenuto verso il Tabellione per que' contratti, che non si troveranno a questo consegnati, e conseguentemente per le spese necessarie a far seguire l'insinua-

Rex Car. Em.

zione degli atti , e contratti lasciati dal Notaio defunto, od assente, da cui era esercitata la piazza.

9.

Spetterà a' Giusdicenti ordinarj il compellire i sostituiti , ed affittavoli al pagamento de' fitti, delle mercedi, e degli emolumenti convenuti, ed il conoscere sul finimento, o risoluzione degli affittamenti; ma se i proprietarj agiranno , acciocchè questi facciano fede d'aver insinuati gli atti , e contratti per essi rogati , o dopo dichiarata dall' ordinario la risoluzione dell' affittamento, intenderanno, che a' medesimi sia inibito l' esercizio della loro piazza, s' indirizzeranno alla Camera de' Conti, la quale potrà commettere a' Conservatori , o Delegati del Tabellione, acciocchè vi provvedano sommariamente.

TITOLO VI.

Degli obblighi de' Notai nel rogito degli atti, e contratti.

1.

Car. Em. I. 28. April. 1610.

ESprimeranno i Notai negli atti, e contratti il nome del padre de' contraenti con ispecificazione se vivo, o morto, e la patria, ed abitazione di essi, e de' testimonj sotto pena di lire venticinque, spiegando l' abitazione anche rispetto a coloro, che dimorano nella propria patria.

2.

Car. Em. I. 28. April. 1610. Rex Car. Em. 30 Januar. 1739. 16. Mar. 1742.

Nel ricever atti , e contratti sottoposti all' insinuazione vi apporranno nel principio in carattere disteso , e non in cifra, nè con abbreviature l' anno, mese, giorno, e luogo , dove saranno ricevuti , e stipulati , e negli atti , e contratti portanti ipoteca per maggior sicurezza dell' anteriorità esprimeranno individualmente anche l' ora , se si potrà, od almeno spiegheranno se avanti, o dopo il mezzo giorno sotto la pena espressa nel §. precedente , nella quale incorreranno altresì gli Attuari , e Segretari de' Tribunali, che negli atti giudiziali soggetti all' insinuazione, i Segretari delle Comunità , che negli atti comuni-

tativi importanti ipoteca, non saranno come avanti menzione anche dell' ora, in cui sono seguiti.

3.

Si esprimeranno altresì ne' contratti in carattere disteso, e non in cifra le somme cadenti nell' obbligazione, liberazione, o nella disposizione qualunque siasi.

4.

Non sarà lecito a' Notai di ceterare le clausole degli atti, e contratti, nè di scriverne le minute nelle parti essenziali con abbreviature, o non facili ad essere intese, o suscettibili di doppia significazione sotto la pena di scudi dieci, e quindi si avrà per affatto abolita la pratica di ricevere gl' instrumenti, come suol dirsi, in tessera, la quale contro gli ordini per l' addietro pubblicati è invalsa in alcune delle provincie de' nuovi Stati.

Rex Car. Em. 23. Mar. 1732.

5.

Le minute de' contratti, od atti, che si riceveranno da qualsivoglia Notaio dovranno essere distese in lingua volgare: non si lascierà in esse alcun vacuo, che non sia lineato: non vi si faranno abrasioni di sorte alcuna, e non potranno praticarsi cancellature tali, che non possano distintamente leggersi per riconoscere quello, che contenevano le parole cancellate.

Amed. VIII.

Rex Car. Em.

6.

Ne' contratti importanti traslazione di dominio de' beni situati in que' territorj, per cui sarà stata formata la mappa, dovrà il Notaio esprimer il numero di essa per designarli sotto pena di uno scudo in caso di contravvenzione.

Rex Car. Em. 8. April. 1739.

7.

Si leggerà ogni minuta, e pronunzierà dal Notaio a chiara, ed intelligibile voce in presenza delle parti, e de' testimonj con ispiegare alle persone rurali, ed idiote nella lingua loro propria la sostanza, e la forza degli atti, e contratti, e de' patti, e condizioni essenziali, aggiungendo, diminuendo, o variando la minuta, secondo la volontà de' contraenti, il che però si farà con

Rex Victor. Amed. Const. 1729.

postille a piè della minuta prima delle soscrizioni, o segni delle parti, e de' testimonj, e non già nel corpo di essa.

8.

Rex Car. Em. 29. Mart. 1743.

A piè delle minute, e prima della sottoscrizione delle parti esprimeranno i Notai l' importare del giusto dritto dell' insinuazione, il quale sarà diviso in più categorie, quando si tratterà di contratti, od atti, per li quali è dovuto più d'un dritto, e tal'espressione si riporterà pure nelle copie, che si spediranno tanto per l' uffizio dell' insinuazione, che per le parti sotto pena di lire venticinque.

9.

Car. Em. I. 28. Apr. 1610. Rex Car. Em.

Soscritti, o segnati che sieno gli atti, e contratti rispettivamente da' testatori, contraenti, e testimonj, secondo che sapranno, o non sapranno scrivere, si soscriverà tosto manualmente dal Notaio la minuta originale, esprimendo nella sottoscrizione il suo nome, e cognome.

10.

Rex Victor Amed. Const. 1729.

Occorrendo qualche variazione dopo la soscrizione, si porterà nuovamente dopo la medesima la postilla, o variazione, e quella si farà nuovamente soscrivere, o segnare dalle parti, e da' testimonj, purchè ciò segua avanti che le parti sieno divertite ad altri atti, e si soscriverà anche dal Notaio stesso manualmente, come si è detto di sopra.

11.

Rex Car. Em.

Allorchè non si tratterà di mera correzione di materiali errori, ma di variare, ed alterare qualche patto, clausola, od espressione sostanziale dell' atto, e contratto, non potrà la variazione, ed alterazione eseguirsi per mezzo di semplice cancellatura, ancorchè lasci distintamente leggere le scritturazioni cancellate, ma dovrà farsi col mezzo di postilla nella maniera avanti espressa.

12.

Rex Car. Em. 30. Jan. 1739.

Rispetto alle date, che sono così sostanziali agli atti, e contratti, dovrà osservarsi tutto ciò, che si è di sopra prescritto

circa le abrasioni, cancellature, e rapporto delle postille, di maniera che non sia lecito a' Notai di correggere ne' minutari, e registri la data dell' anno, giorno, mese, ed ora degli atti, e contratti col mezzo di cancellatura, e di apposizione di altra data, ma debbano portare la vera data per postilla a piè delle rispettive minute avanti le soscrizioni.

13.

Dovrà ciascun Notaio nel soscrivere le minute degli atti, e contratti, che da esso si riceveranno, specificare separatamente la quantità de' fogli, e delle pagine, che contengonsi tanto nella minuta stipulata, che nelle inserzioni fatte in occasione della stipulazione.

Car. Em. I. 16. Novembr. 1624.

14.

I pubblici documenti potranno anche dopo la stipulazione de' contratti inserirsi ne' medesimi; i titoli però, e le scritture private vi si dovranno inserire nel tempo della stipulazione in presenza delle parti con farsene nell' atto special menzione; che se ciò non si potesse praticare, sarà bensì permesso di farne in appresso l' inserzione nel contratto dalle parti ordinata, prima però della insinuazione di esso; ma il Notaio dovrà estendervi in piede un certificato, da cui risulti il tempo della remissione seguita a sue mani, ed il nome, e cognome di quello, che l'avrà fatta.

Rex Car. Em.

15.

Ne' contratti stipulati per mezzo di proccuratore costituito con procura rogata fuori di questi Stati, dovrà sempre inserirsi essa procura, eccettochè questa fosse già inserta in qualche altro instrumento stato insinuato, perchè in tal caso basterà di accennare l' uffizio, libro, e foglio, in cui sarà insinuato l' instrumento, nel quale è inserta.

16.

Negl' instrumenti di proccura sarà proibito di lasciare in bianco il nome del proccuratore costituito.

17.

Le contravvenzioni a' precedenti §§. 3. 5. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. e 16. si puniranno colla pena di lire cento.

18.

Amed. VIII. Rex Car. Em.

Facendo qualche Notaio stendere le minute, o le copie per l'insinuazione, e per le parti da altra persona sua confidente (il che si praticherà senz' altro da que' Notai, i quali non hanno un carattere bello, chiaro, ed intelligibile) ne farà menzione, spiegando il nome, e cognome di chi le ha scritte sotto pena di lire cinquanta per l'omissione di tal' espressione.

19.

Per assicurare, che segua nel tempo prescritto l'insinuazione degli atti, e contratti, che vi sono soggetti, ogni Notaio nell' atto stesso del rogito, ed alla presenza de' testimoni dovrà rimettere a' testatori, ed a ciascuna delle parti contraenti, o quando queste sono in gran numero, almeno a due de' principali interessati, una fede autentica in carta semplice, e senza costo di spesa, nella quale si esprima la data del giorno, mese, ed anno, il nome, e cognome de' contraenti, ed il titolo del contratto, ed atto da esso ricevuto sotto pena in difetto di scudi dieci, di non poter pretendere la mercede degli atti, e contratti per esso ricevuti, e di doverne ciò non ostante rimettere la copia.

20.

Seguendo la morte del testatore entro gli otto giorni dopo fatto il testamento, dovrà il Notaio sotto la stessa pena rimettere l'anzidetta fede all' erede istituito nel testamento.

21.

I testatori, gli eredi rispettivamente, ed i contraenti rimetteranno detta fede all' insinuatore, ove risiedano nel luogo della tappa, ed abitando nel distretto di questa, gliela faranno pervenire, fra il termine di giorni quindici.

22.

Indirizzandosi per questo effetto a' Segretari delle Comunità, o quando si tratti d' instrumenti ricevuti da questi a' Giusdicenti de' luoghi, in cui si sono stipulati, saranno i medesimi rispettivamente obbligati a trasmettere dette fedi all' Insinuatore almeno fra giorni quindici dopo la rimessione a loro fattane sotto pena di scudi due.

23.

L' Insinuatore ricevute dette fedi le inserirà in un particolare registro, che dovrà tenere, e trascorso il termine per l' insinuazione degli atti, e contratti nelle medesime designati, senza che questa sia seguita, darà l' istanza al Conservatore, o Delegato del Tabellione, e in difetto all' Ordinario della città, o luogo di sua residenza, acciocchè coll' intervento di esso Insinuatore, cui sarà lecito di fare le parti del Fisco, si trasferisca anche col Segretaro a casa del Notaio, che gli ha ricevuti, per assicurare la minuta, e formare l' opportuno verbale, che sarà indilatamente trasmesso al Proccuratore Generale di S. M.: che se gl' interessati, trascurando una sì accertata cautela, o non trasmetteranno all'insinuatore detta fede, o non porgeranno a notizia la contravvenzione de' Notai, che loro non la rimettessero, non avranno, che ad imputare a se stessi le occultazioni, che potessero seguire de' loro atti, e contratti.

24.

Rinunciandosi da' contraenti ad alcuno de' benefizi dalle leggi a loro favore introdotti sarà obbligo del Notaio di cerziorarli del beneficio loro spettante, e dell' effetto di tali rinuncie, quando sono dal dritto permesse sotto pena di scudi cinque, e detta certificazione alle persone rurali, ed idiote si farà nella lingua loro propria.

25.

Oltre le proibizioni fatte a' Notai nelle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 10. §. 4., e tit. 11. §. 13. sarà loro vietato di ricevere i contratti riprovati dalle stesse Regie Costituzioni nel lib. 4. tit.

34. cap. 14.; che ſe ardiſſero di riceverli, ſaranno ſommariamente puniti dal Senato con pene eſemplari, alle quali ſi farà altresì luogo contro di loro, ogni qualvolta conſapevoli di frode, inganno, o ſeduzione di alcuno de' contraenti, o che queſti ſia forzato al contratto, o ſenza piena libertà di ſentimento, o conſenſo, niente di meno ne rogaſſero l' inſtrumento; baſterà, che ſia decretato per tali cauſe il loro caſtigo, acciocchè per effetto di queſta condanna debbano poi eſſere dalla Camera ſenz' altro dichiarati indegni, ed inabili all' eſercizio del Notariato: per lo che ſarà obbligo degli Avvocati Fiſcali Generali di rimettere copia delle ſentenze al Proccuratore Generale di S. M.

26.

Que' Notai, che riceveranno contratti d' alienazione di beni de' minori, o delle femmine ſenza l' oſſervanza delle ſolennità preſcritte dalle Regie Coſtituzioni lib. 5. tit. 11. incorreranno nella pena di ſcudi venticinque, e ricevendo per ſemplici teſtimoniali, od altrimenti, che per pubblico inſtrumento, atti, e contratti ſottopoſti all' inſinuazione, ſoggiaceranno alla pena di ſcudi cinque.

27.

Rex Victor Amed. Conſtit. 1729.

Nel ricevere i teſtamenti, ſaranno tenuti i Notai d' interrogare i teſtatori, ed eſortargli a laſciare qualche coſa a' riſpettivi ſpedali di Carità del luogo, e della provincia, ove ſi troveranno, e lo ſteſſo praticheranno a riguardo dello ſpedale de' Santi Morizio, e Lazaro, con fare menzione ſpecifica nel corpo di detti teſtamenti anche del rifiuto, che ne poteſſe fare il teſtatore ſotto pena di ſcudi ſei, e riſpetto a' teſtamenti ſigillati dovrà adempirſi a quanto ſopra nell' atto di remiſſione.

TITOLO VII.

Della maniera di tenere i registri, e minutari.

1.

LE minute dovranno da' Notai tenersi in forma di libro cucite insieme, l'una dopo l'altra senza prepolterazione, apponendo in ogn'una di esse il titolo di ciascun atto, che dovrà indi riportarsi per rubrica al principio d'ogni minutaro con menzione individua di tutte le parti contraenti, e relazione al foglio, in cui si troverà la minuta: dovranno inserirvisi tra le ventiquattro ore almeno dopo che le avranno ricevute; e conseguentemente non potranno tenersi due minutari correnti nello stesso tempo, nè si principierà un nuovo minutaro pria che sia terminato il precedente sotto pena di scudi venticinque.

Crist. 2. Dec. 1647.

Rex Car. Em.

2.

A questo effetto saranno tanto detti minutari, quanto i registri degli atti giudiziali, e comunitativi, che sono soggetti all'insinuazione, affogliati anche ne' fogli bianchi, e non scritturati, ne' quali dovrà tirarsi una linea di cima in fondo, e detta affogliazione si farà a misura che vi s' inseriranno le minute sotto pena di scudi quattro, alla quale si farà pur luogo, ogni qual volta si riconosca non essere giusta l'affogliazione.

Car. Em. I. 16. Nov. 1624.
Chris. 2. Dec. 1647.
Rex Car. Em.

3.

Dovrà l'affogliazione continuarsi sotto la medesima pena tanto per le inserzioni, che si facessero negli atti, e contratti al tempo del rogito, quanto per le altre, che sopravvenissero, le quali dovranno cucirsi nel minutaro nel giorno, in cui saranno presentate, ancorchè venissero ad essere separate dall'atto, e contratto, al quale appartengono, bastando, che in piede di questo si faccia dal Notaio l'opportuna annotazione col richiamo al foglio del minutaro, in cui esisterà l'inserzione, e che a questa si faccia simile annotazione dell'atto, e contratto, al quale appartiene.

4.

Saranno le minute come sovra semplicemente cucite in forma di libro, ma prima che siensi i minutari presentati alla visita del Tabellione, non sarà permesso di farli legare, nè di altrimenti cucire le minute, nè appiccarle insieme con pasta, od altro.

5.

Degl' inventari, ed altri atti, che non possono terminarsi nel giorno, in cui sono principiati, potrà sospendersi la inserzione nel minutaro sino a che sia compito l' ultimo atto.

6.

In occasione dell' apertura de' testamenti sigillati si farà la loro particolare affogliazione, ancorchè con essa vengano a duplicarsi li numeri de' fogli susseguenti; l' atto di pubblicazione s' inserirà nel minutaro corrente sotto la sua vera data, ed in piede, o margine del testamento, o dell' atto di rimessione il Notaio indicherà il minutaro, ed il foglio, in cui è inserto l'atto di pubblicazione, abolita ogni altra pratica di aggiunte ne' minutari, o di estrazione da essi degli atti suddetti.

7.

Rispetto agli altri testamenti, e codicilli rogati colle debite pubblicazioni sarà proibito a' Notai di sigillarli ne' minutari, ed agl' Insinuatori di riceverli sigillati.

8.

Car. Em. I. 16. Novemb. 1624.

Si proibisce ad ognuno de' Notai di rimettere, o lasciare nelle mani di alcuna delle parti qualsivoglia minuta, o registro tanto d' obbligazione, che di qualunque altro atto sotto pena della privazione de' loro uffizj, e di quella della galera per anni cinque, ove seguisse lo smarrimento della minuta, od altro pregiudizio del terzo.

TITOLO VIII.

De' doveri de' Notai rispetto alla insinuazione degli atti, e contratti, e spedizione delle copie de' medesimi.

1.

Ogni Notaio sarà in obbligo di portare, o mandare al Tabellione, o sia all' archivio dell' insinuazione della tappa, a cui sarà destinato fra il termine di giorni cinquanta prescritto dalle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 22. cap. 4. §. 15. tutti gli atti, e contratti sottoposti all' insinuazione da lui ricevuti, cioè una copia di caduno d' essi, e di tutte le inserzioni fattevi scritta tutto a lungo in carta da protocollo, con inchiostro di buona qualità: questa sarà da lui soscritta tabellionalmente col suo nome, e cognome senz' alcuna abrasione, nè cancellatura, che non possa leggersi, nè postilla, che non sia da lui soscritta, e senz' abbreviature nelle parti essenziali.

Car. Em. I. 28. Apr. 1610.

Rex Car. Em.

2.

I Segretari delle Comunità, che hanno convenuto, o convenissero in avvenire il dritto d' insinuazione, dovranno insinuare gli atti, e contratti delle medesime, che vi sono soggetti fra lo stesso termine di giorni cinquanta, in difetto soggiaceranno alle pene stesse prescritte contro i Notai senza potersi scusare, che dalle Comunità non sia stato somministrato, e pagato detto dritto: simili convenzioni però, che si facessero in avvenire cogl' Insinuatori, non potranno avere la loro esecuzione, sino a che sieno approvate dalla Camera.

3.

Per evitare le pene prescritte per la non seguita insinuazione entro i termini stabiliti non basterà, che le copie degli atti, e contratti si rimettano all' Insinuatore, se non si farà il contemporaneo pagamento del dritto, o l' Insinuatore non ne farà debito proprio.

4.

Acciocchè la carta, in cui si scriveranno le copie da rimettersi all' insinuazione da tutti i Notai riesca uguale, e possano formarvisi a dovere i libri, e sia altresì per la sua buona qualità atta alla conservazione loro, verrà a' Notai provveduta da' rispettivi Insinuatori al puro costo rispetto a quelle provincie, e paesi, in cui non è in uso la carta bollata, salva la facoltà a' Notai stessi di provvedersene da altri come meglio stimeranno coll' avvertenza di accertarsi dall' Insinuatore, se sia di qualità a potervi essere ricevuta.

5.

Nelle copie predette dovrà lasciarsi in bianco un ottavo di facciata dalla parte, per cui devono poi essere cucite nel libro, ed un quarto dalla parte opposta, lineandosi sempre con una linea d'inchiostro tratta di cima in fondo la carta, dove deve terminarsi la scritturazione.

6.

Rex Car. Em. 1. Aug. 1722.

Quelli de' Notai, a cui è lecito di ricevere instrumenti ne' luoghi non dipendenti dalla tappa, a cui è assegnato quello del loro domicilio, gl' insinueranno alla tappa del luogo, in cui gli avranno ricevuti, e trasmetteranno fra un mese dopo seguita l' insinuazione, a quella del loro domicilio una nota in foglio separato per ciascun instrumento da essi tabellionalmente soscritta, che contenga la data dell' instrumento con ispiegarvi, se sia disposizione tra' vivi, o d' ultima volontà, e di quale specie, il luogo, in cui si sarà stipulata, il nome, e cognome delle persone, che avranno contrattato, o disposto, la tappa, in cui si sarà fatta l' insinuazione, e finalmente il libro, e foglio espresso nella ricevuta dell' Insinuatore, che sarà loro stata spedita.

7.

Car. Em. I. 28. April. 1610.

De' contratti, ed atti, come sovra rimessi all' insinuazione il Notaio ne riporterà la fede dal Segretaro Insinuatore, nella quale si esprimerà la ricevuta con designazione del tempo, libro,

e foglio dove ſieno regiſtrati, e tali ricevute dovranno conſervarſi in libro a parte.

8.

Rapporteranno altresì per gl' inſtrumenti, che rogheranno, ed inſinueranno fuori della propria tappa una fede ſoſcritta dal Segretaro Inſinuatore di queſta, per comprovare la remiſſione delle note preſcritta nel precedente §. 6., e formeranno un libro, in cui regiſtreranno le predette note, come anche le fedi, che loro verranno a piè d' ogni nota riſpettivamente ſpedite dall' Inſinuatore come ſopra: ſarà il libro affogliato, rubricato, e tenuto nella ſteſſa conformità, con cui tenere debbono i minutari, ed in occaſione delle viſite lo preſenteranno ai Conſervatori, e Delegati del Tabellione, perchè riconoſcano, ſe da loro ſi tenga nella forma preſcritta.

Rex Car. Em. 1. Aug. 1732.

9.

Non ſarà permeſſo a verun Notaio ſotto la pena di ſcudi dieci di dar copia degli atti, e contratti ſottopoſti all' inſinuazione ſenza averli prima rimeſſi alla medeſima.

Car. Em. I. 20. Jul. 1620.
Rex Car. Em.

10.

I Notai, e Segretari de' Tribunali, e delle Comunità nelle copie degli atti, e contratti dovranno non ſolo apporre la data del giorno, in cui le ſpediranno, ma altresì far menzione del giorno, meſe, ed anno, in cui ſaranno ſtati inſinuati, del nome dell' Inſinuatore, del libro, e foglio, ove ſono ſtati regiſtrati ſotto pena di ſcudi dieci, ed incorreranno nella pena di anni cinque di galera, quando contro la verità atteſtaſſero d' avergli inſinuati.

Car. Em. I. 20. Jul. 1620.

Rex Car. Em.

11.

Le copie predette dovranno da' Notai, e Segretari ſoſcriverſi per l' avvenire in cadun foglio, acciocchè in tutte le loro parti poſſano far fede in giudizio.

12.

Per gli errori, che a cagione di mera trascuratezza, ed inavvertenza nelle collazioni, senza malizia, e falsità, s'incontrassero nelle copie degli atti, e contratti si puniranno i Notai colla pena di mezzo scudo.

13.

Cessando in qualunque modo dall' esercizio del Notariato non potranno spedir copie degli atti, e contratti per essi ricevuti, se non pel mero effetto dell' insinuazione de' medesimi, ed ove le spedissero, incorreranno nella pena di scudi venti; e tali copie non faranno fede in giudizio.

14.

Car. Em. I. 10. Maii 1610.

Non potrà verun Notaio insinuare con preposterazione gli atti, e contratti, che avrà ricevuti, salvo in caso di urgenza, e di bisogno, che dovrà specialmente notificare all' Insinuatore, dandogli la nota degli anteriori non insinuati sotto pena di scudi quattro.

TITOLO IX.

De' doveri degl' Insinuatori.

1.

Car. Em. I. 28. April. 1610. Rex Car. Em.

GL' Insinuatori proveranno il possesso di beni stabili per il valore almeno di lire settemila cinquecento, o presteranno per tal concorrente un' idonea cauzione nella maniera prescritta quanto a' Notai nel tit. 3. §§. 3. 4. 5. e 6.

2.

Car. Em. I. 28. Maii 1610. Rex Car. Em.

Nell' archivio dell' Insinuazione non sarà permesso agl' Insinuatori, nè ad altri per essi di farvi, nè tenervi fuoco, o lume in qualsisia tempo, e per qualsivoglia causa sotto pena della privazione dell' uffizio, ed avvertiranno singolarmente essi Insinuatori, se dalle stanze vicine, e siti sotto esistenti vi fosse pericolo della comunicazione del fuoco all' archivio.

3.

3.

Nella ſtanza contigua all' archivio reſteranno eſſi Segretari Inſinuatori per ricevere, e diligentemente ſpedire i contratti, che ſaranno loro portati per eſſere inſinuati, e regiſtrati.

4.

Ivi pure potranno ricevere, e ſigillare quelle ſcritture private, che vi ſaranno portate ad inſinuare, le quali però potranno ſolo riceverſi quando contengano di quegli atti, che dalle Regie Coſtituzioni è permeſſo di fare per ſcrittura privata.

Rex Car. Em.

5.

Delle ſcritture private, che ſaranno rimeſſe all' Inſinuatore da amendue le parti, che ſiano da lui conoſciute, ſi ſigillerà, e ſi ſoſcriverà l' originale dall' Inſinuatore, il quale dovrà regiſtrarle; ma qualora egli non conoſca le parti, o preſentandoſi la ſcrittura ſolo da una di eſſe, o da un terzo di loro commeſſione riterrà l' originale nell' inſinuazione eſprimendo il nome, e cognome di chi lo ha rimeſſo, e ne ſpedirà copia alle parti, che gliela chiederanno.

6.

Rifiuteranno gl' Inſinuatori di ricevere gli atti, e contratti, che foſſero ſcritti in carta diverſa dalla prefiſſa, o con carattere non chiaro, ed intelligibile, o con inchioſtro di cattiva qualità, o che conteneſſero abraſioni, abbreviature, e cancellature proibite, quelli, che non foſſero accompagnati dalle inſerzioni fattevi, o ne' quali le poſtille non foſſero rapportate nella forma preſcritta, e ſolo li riterranno per cautela, diffidando però i Notai, che con tale ritenzione non ſi avrà per adempito l' obbligo dell' inſinuazione, fuorchè ne portino fra il termine ſtabilito un'altra copia in debita forma.

7.

Non ſi accetteranno gli atti, e contratti raccolti dal Notaio in quinternetti volgarmente denominati *membrotti*, ſe la copia di ciaſcun atto, e contratto non è dal Notaio manualmente, e tabellionalmente ſoſcritta.

8.

Insinuandosi instrumenti difettosi, o scritture in virtù di convalidazione accordata con Regie patenti, non si accetteranno altrimenti, che colla remissione di copia autentica sì delle patenti, che dell' arresto d' interinazione del Magistrato della Camera, e degli atti giudiziali, quando ad essi per un tal effetto siasi dovuto procedere.

9.

Rex Victor. Amed. Const. 1729.

Formeranno gl' Insinuatori un libro per ordine di tempo degli atti, e contratti, che saranno portati all' insinuazione, ed a misura, che li riceveranno, come pure un altro simile, e separato per la registrazione delle scritture private, ed inserzione di quelle, che ritireranno in originale, di modo che sul fine di ciascun anno ne formino uno, o più volumi, e così continueranno d' anno in anno. Sarà loro proibito di estrarre, nè permettere, che vengano detti volumi estratti fuori dell' archivio sotto pena della privazione de' loro uffizi; e nel caso, che per servizio della giustizia fosse necessaria la visione d' essi, dovranno i Magistrati, Prefetti, e Giudici prenderla in detto archivio, senzachè possano mai ordinarne la estrazione.

10.

Rex Car. Em.

Ognuno di essi volumi avrà in fine, o al principio una rubrica, o indice, nel quale saranno descritti per nome, e cognome i contraenti, o testatori, gli atti de' quali saranno insinuati, riferendosi al foglio del registro, in cui si troveranno; eppercciò ciascheduno di detti volumi dovrà affogliarsi tanto ne' fogli scritti, che ne' bianchi con tirarsi in questi una linea d' inchiostro di cima in fondo.

11.

Rex Car. Em. 1. Aug. 1732.

Nello stesso libro, in cui si registrano gl' instrumenti, si caciranno le note degli atti, e contratti ricevuti fuori tappa da' Notai del suo dipartimento, praticando a riguardo di quelle la medesima regola, con farne anche menzione nell' indice di cadun libro.

12.

Si soscriverà la rubrica, ed il volume dal Segretaro Insinuatore col suo nome, e cognome, e si esprimerà il nome della città, o del luogo, dove esercita il suo uffizio, spiegando il numero de' contratti, ed altri atti contenuti in cadun volume, come pure il numero de' fogli del registro soscritto tabellionalmente.

Car. Em. I. 16. Maii 1610.

13.

Nella soscrizione di ciascuna rubrica, e di ogni volume sarà esso Segretaro Insinuatore anche particolare menzione del numero de' fogli, che vi saranno in bianco, indicando l' affogliazione di ognuno di essi.

Rex Car. Em.

14.

La legatura de' volumi, alla quale sarà tenuto di assistere l' Insinuatore, e le guardarobe necessarie per custodirli, si faranno a spese delle città, e comunità sottoposte a caduna tappa secondo il riparto, che verrà formato dagl' Intendenti, e pe' distretti non applicati alle Intendenze dal Giusdicente del luogo, in cui quella è fissata; dovranno però gl' Insinuatori fare gl' indici di tutti i volumi esistenti ne' rispettivi archivj.

15.

Qualunque volta verranno rimessi all' Insinuatore instrumenti, e scritture per l' insinuazione, dovranno annotarvi in margine il giorno della rimessione, e il dritto pagato, esaminare con attenzione caduno degli atti per fissarlo con esattezza, indi passarne ricevuta a favore del Notaio per anno, mese, e giorno colla designazione in carattere disteso, e non in cifra della somma totale ricevuta pel dritto della insinuazione coll' annotazione del foglio, e del volume, nel quale cadun atto è stato rimesso; spediranno similmente a' Notai le fedi da loro soscritte in prova della rimessione delle note degl' instrumenti da' medesimi ricevuti, ed insinuati fuori di tappa, le quali dovranno farsi in piede di ognuna nota nel registro, che devono i Notai tenere secondo il tit. VIII. §. 8.

Rex Car. Em. 1. Aug. 1732. 30. Jan. 1739.

16.

Rex Car. Em.

Dette ricevute dovranno essere non solo soscritte, ma anche scritte dall' Insinuatore.

17.

Car. Em. I. 25. Maii 1610. Rex Car. Em. 29. Mart. 1743.

Negli uffizj d' insinuazione si terrà dagl' Insinuatori un registro, nel quale giornalmente facciano l' annotazione degli atti, e contratti portativi colla designazione del luogo, dove sono stati ricevuti, del nome, e cognome del Notaio, de' contraenti, o de' testatori, della natura de' contratti, della causa, e della somma, che contengono, menzionando il volume, nel quale saranno stati inserti, e cuciti, e soscrivendo manualmente il registro, nel quale dopo il compendio di cadun atto, e contratto porteranno in colonna il dritto pagato per l' insinuazione coll' avvertenza rispetto a quelle tappe, nelle quali fu pubblicato l' Editto de' 16. Marzo 1742. di formarvi tre colonne separate con ispiegarvi nella prima il dritto dovuto secondo la tariffa preceduta a detto Editto, nella seconda il maggior dritto con questo accresciuto, e nella terza il totale.

18.

Rex Car. Em.

In esecuzione del §. 21. lib. 5. tit. 2. delle Regie Costituzioni si terrà negli uffizj d' insinuazione un separato registro delle descrizioni de' beni sottoposti a primogenitura, o fidecommisso, e si conserverà con tutta esattezza, e diligenza distintamente affogliato, e coll' indice opportuno, acciocchè ognuno possa facilmente ricorrervi per esserne informato; si avvertirà pertanto di non confondere tali descrizioni cogli altri atti, e contratti insinuati, e se queste fossero poste in piede de' testamenti, o contratti, se ne dovranno rimettere all' Insinuatore due copie, sicchè una di esse sia riposta nel volume degli atti, e contratti, e l' altra nel registro delle descrizioni, di maniera che difficile non riesca agli accorrenti di accertarsi de' vincoli, a cui fossero sottoposti gli effetti.

19.

Rex Car. Em. 1. Aug. 1732.

Avranno pure il registro, in cui sieno annotate le presentazioni delle patenti de' Notai, e le notificazioni del loro domicilio,

e ſieno inſerte le copie delle fedi delle loro matricole, e le ſcritturazioni da' Notai manualmente, e tabellionalmente ſoſcritte, le quali ſono deſignate nel precedente tit. VIII. §. 1.

20.

Le fedi altresì, che per parte de' teſtatori, eredi, o contraenti ſi traſmetteranno all' Inſinuatore per notificare gli atti, e contratti, a cui ſono devenuti, s' inſeriranno a miſura del ricevimento in particolari regiſtri, che ſi dovranno tener ſeparati per ciaſcuno de' Notai affetti alla tappa.

Rex Car. Em.

21.

Annoteranno gl' Inſinuatori in altro ſeparato regiſtro le notizie, che tempo per tempo in conformità delle Regie Coſtituzioni lib. 5. tit. 22. cap. 8. §. 1. riceveranno delle minute, e ſcritture de' Notai defunti, ed appreſſo di chi ſi ritrovano, ed inſieme le commiſſioni, che dalla Camera ſi accorderanno agli eredi per far levare le copie col mezzo di altro Notaio, e colle inibizioni agl' Inſinuatori di ſpedirle.

Car. Em. I. 26. Dec. 1624. Rex Car. Em.

22.

Non ſarà permeſſo agl' Inſinuatori di dare a' Notai, nè ad altri per eſſi la nota del libro, e foglio, nè di ricevere alcun danaro per contratti, od altri atti ſottopoſti all' inſinuazione, prima di averne realmente ricevuta la copia autentica, ſotto pena della privazione del loro uffizio.

Car. Em. I. 25. Maii 1610.

23.

Terrà inoltre caduno di eſſi un libro particolare per annotarvi le ſomme, che eſigerà tempo per tempo a cauſa del dritto d' inſinuazione ſotto pena di ſcudi dieci, e di ſoggiacere inoltre a tutte le ſpeſe dell' uffizio del Tabellione per la formazione del conto dell' eſazione de' dritti, ogni qual volta non abbiano tenuto detto giornaliere dell' eſatto.

Rex Car. Em. 16. Mart. 1742.

24.

In fine di ciaſcun meſe traſmetteranno gl' Inſinuatori all' Intendente della provincia una nota menſuale da loro ſoſcritta di

Rex Car. Em.

tutti gl' instrumenti stati pendente il mese insinuati col dritto per ognuno di essi pagato, rapportando in fine il totale de' dritti esatti, ed unendovi la descrizione del fondo a loro mani esistente per gli dritti esatti nelle precedenti mesate, che non fossero ancora entrati in Tesoreria: nelle valli, e distretti non dipendenti dalle Intendenze si rimetterà dagl' Insinuatori detta nota ai rispettivi Pretori, e Giusdicenti.

25.

Pagheranno nelle Tesorerie delle rispettive provincie a' quartieri, e conseguentemente in fine de' mesi di Marzo, Giugno, Settembre, e Dicembre tutte le somme esatte pendente il quartiere pe' dritti d' insinuazione, ritenendo solo quella porzione, che a ciascuno di loro è rispettivamente assegnata, e ne faranno registrare la quitanza all' Intendenza.

26.

Rex Car. Em. 30. Jun. 1739.

E perchè non si deve giammai divertire dagl' Insinuatori quel danaro, che pel dritto d' insinuazione riscuotono, sarà quindi preciso loro dovere di sempre tenerlo in pronto per isborsarlo sugli ordini, che anche prima della scadenza del quartiere loro fossero dati dal Generale delle Regie Finanze, o dagl' Intendenti, sotto pena in caso contrario della sospensione a tempo dall' uffizio, e della privazione in caso di recidiva: ogni qual volta si rendessero reliquatori, e ch' entro il mese non saldassero il reliquato, si puniranno di più con pena corporale ad arbitrio della Camera, ed a proporzione della somma, a cui rileverà il debito.

27.

Nel suddetto caso, ed in qualunque altro, in cui l' Insinuatore venga sospeso dall' uffizio, o che per qualsivoglia accidente non possa esercitarlo, la Camera deputerà a di lui spese, e rischio un economo, il quale supplirà alle di lui veci, sarà tenuto alle medesime obbligazioni, ed avrà in compensamento delle sue fatiche la stessa retribuzione, che si sarebbe all' Insinuatore pagata, eccetto che con questo diversamente convenga.

28.

Dieci giorni dopo spirato ogni mese gl' Intendenti, i Pretori, e Giusdicenti suddetti trasmetteranno al Generale delle Finanze le note mensuali degl' Insinuatori con la fede negativa relativamente a quelli di essi, che non vi avranno adempito, ed uniranno alle rispettive note un ricavo delle quitanze rapportate da ognuno degl' Insinuatori nel tempo trascorso tra l' una, e l' altra trasmissione.

Rex Car. Em.

29.

Tutte le note consegnate come sovra dagl' Insinuatori dopo l'ultima visita si rimetteranno a' Conservatori, e Delegati del Tabellione, quando recansi sopra i luoghi per rinnovarla, acciocchè col mezzo de' confronti, a cui debbono procedere, rilevandosi le medesime infedeli per omissioni seguite, sieno gl' Insinuatori puniti colla pena di uno scudo per ogni omissione.

30.

Gli estratti, e le copie, che si spediranno dagl' Insinuatori dovranno essere da' medesimi soscritte in ciascun foglio.

31.

Osserveranno inoltre gl' Insinuatori tutti gli ordini, che loro verranno dati dalla Camera, o di partecipazione di essa dalli Conservatori, e Delegati del Tabellione.

TITOLO X.

Degli atti, e contratti lasciati dalli Notai defunti.

1.

OLtre l' obbligo ingiunto dalle Costituzioni lib. 5. tit. 22. cap. 8. §. 1. tutti gli eredi, e successori de' Notai, ed ogni altra persona, che per qualsivoglia titolo abbia, e ritenga, o venisse in avvenire ad avere minutari, filze, e protocolli di Notai defunti, dovranno rimettere alla tappa d' insinuazione, alla quale

Rex Car. Em.

è applicato il luogo di loro domicilio, una nota, in cui sia distintamente designato ciascun minutaro, filza, o protocollo colla data del primo, e dell' ultimo atto, che vi si contiene, e col nome de' Notai, da' quali sono stati tenuti sotto pena di lire cento.

2.

Eleggendo gli eredi, e successori de' Notai, ed ogni altro tenementario di alcuna sorta di minute, filze, protocolli, o fogliazzi di Notai defunti di rimettere tali scritture agli uffizj d' insinuazione, saranno gl' Insinuatori tenuti a corrisponder loro la metà de' dritti, che si conseguiranno per la spedizione delle copie, che ne verranno fatte; sarà a carico degl' Insinuatori di fare a dette scritture le necessarie rubriche, di spiegare ne' registri dell' uffizio quelli, che di tempo in tempo ne saranno i proprietarj, e di annotare fedelmente in un libro, che dovranno per tal effetto tenere, le copie, che occorrerà di spedirne, quello in favore di cui saranno spedite, e il dritto esatto sotto pena del quadruplo in favore de' proprietarj, ogni qual volta li frodassero della porzione loro come sovra dovuta.

3.

Lo stesso si osserverà in que' casi speciali, ne' quali per evitare i pericoli dello smarrimento, o trasporto di dette minute, filze, e protocolli sulle istanze del Proccuratore Generale di S. M., ne sarà dalla Camera ordinata la riposizione negli archivj dell' insinuazione.

4.

Sulle notizie, che dalle città, e comunità, o dagl' interessati perverranno degli accennati casi particolari, ne' quali convenga al bene del pubblico il ritiramento delle mentovate scritture, il Proccuratore Generale di S. M., riconosciutone il fondamento, farà le opportune istanze per la loro assicurazione.

5.

Sarà a chiunque, e singolarmente a' librai interdetta sotto pena di scudi cinquanta la vendita, compra, e qualsivoglia contratto de' protocolli, filze, abbreviature, minutari, minute de' Notai

Notai defunti, come altresì delle pergamene autentiche senza prima denunziare, e presentare tali scritture all' Insinuatore della tappa, il quale sarà tenuto d' immantinenti trasmetterne nota al Magistrato della Camera, da cui a vista di essa si daranno senza costo di alcuna spesa, e sentito il Proccuratore Generale di S. M., le provvidenze o per la permissione del contratto, o pel ritiramento di tali scritture, mediante il contemporaneo pagamento del giusto prezzo da farsi dagl' interessati, o dalle Regie Finanze secondo l' emergenze.

6.

Premendo assai al Regio servizio, ed a quello del pubblico, che alla morte de' Notai si accerti, e riconosca, se vi siano rimaste scritture da insinuare, perciò adempiendosi con prontezza dagl' Insinuatori l' incarico loro dato nelle Regie Costituzioni lib. 4. tit. 22. cap. 8. §. 2., ogni qual volta debbano procedere all' atto fuori delle città, e luoghi di loro residenza, loro si pagherà il dritto di cibaria, e vettura dalle Regie Finanze, se non si avranno contravvenzioni del Notaio defunto, che lo facciano ricadere con quello delle vacazioni a carico degli eredi, o de' sicurtà del medesimo, e in difetto delle parti interessate; ove poi detti Insinuatori non vi adempissero, incorreranno la pena di scudi dieci.

Rex Car. Em. 30. Jan. 1739.

7.

Non si accorderà dalla Camera in favore degli eredi de' Notai defunti la commessione ad altro Notaio per levare a benefizio delle parti le copie degli atti, e contratti da quelli ricevuti, se col verbale dell' Insinuatore non risulterà, che siasi fatta la suddetta trasferta, e che o tutti siansi insinuati, od almeno siano assicurati i minutari, e le minute, rispetto alle quali dovrà in detto verbale farsi la designazione di quelle, che rimarranno ad insinuarsi, colla descrizione delle imperfezioni, che o per mancanza di data, o d' autentica, o d' intestazione, o per altri simili difetti si saranno in esse riconosciute.

Rex Car. Em.

8.

Nel rimanente circa il modo di procedere all' insinuazione degli atti, e contratti non insinuati da'Notai defunti, assenti, od impediti, e di ripararne i difetti, si osserveranno da' Delegati, e da' Notai commessari le regole, e cautele solite prescriversi dal Magistrato della Camera tanto co' suoi ordinati, come co' rescritti, ch' emaneranno nelle circostanze de' casi.

TITOLO XI.

De' Conservatori, e Delegati del Tabellione.

1.

Rex Car. Em. CONservatore Generale del Tabellione sarà quello de' Collaterali, che verrà da S. M. di tempo in tempo prescielto; apparterrà al medesimo di fare la visita della tappa di questa città, di procedere per le contravvenzioni de' Notai, che vi sono applicati, e di riferire alla Camera tutte le cause, e le suppliche, le quali in materia sì civile, che criminale verranno portate avanti il Magistrato, tanto in prima istanza, che in grado d' appello, al quale però non si farà luogo, se non ne' casi, in cui dalle Regie Costituzioni è permesso di appellare dalle sentenze de' Prefetti.

2.

L' Intendente Generale, e gl' Intendenti particolari della Savoia faranno la visita del Tabellione nelle rispettive provincie; nel Ducato d' Aosta il Vicebailivo; e nella Riviera di S. Giulio, e d' Orta il Castellano d' essa.

3.

Nelle altre provincie, e distretti degli Stati di S. M., le incumbenze de' Conservatori del Tabellione si eseguiranno da que' soggetti, che fra gli uffiziali economici, o giuridici verranno di tempo in tempo dalla Camera destinati, avuti prima sopra di ciò gli ordini di S. M.

4.

A' Conſervatori del Tabellione apparterrà nel riſpettivo diſtretto della loro giuriſdizione l'autorità, ed il dovere di promovervi nella materia dell' inſinuazione, e del Notariato l' eſecuzione delle Regie Coſtituzioni, del preſente Regolamento, e di qualunque ſucceſſiva determinazione di S. M., e del Magiſtrato della Camera, come pure di procedere alle viſite del Tabellione, e tanto in occaſione delle medeſime, che fuori di eſſe, al gaſtigo di qualunque contravvenzione.

5.

I Delegati della Camera procederanno alle viſite coll' autorità ſteſſa de' Conſervatori; ma per le contravvenzioni, che veniſſero a ſcoprirſi fuori del tempo delle viſite, ne prenderanno ſolamente le informazioni, eccettocchè per riſparmio di ſpeſe la Camera ſtimaſſe di altrimenti commetterle: dovranno quelle ſempre traſmetterſi al Proccuratore Generale di S. M. per le ſue concluſioni, e ſucceſſivamente alla Camera per la ſentenza.

6.

Fuori delle città di reſidenza de' predetti Conſervatori, e Delegati, potranno gli Ordinarj de' luoghi, quando la dilazione poteſſe riuſcire pregiudiziale, procedere agli atti neceſſarj per accertare, o ſulle notizie, che loro veniſſero date, o d' officio, le contravvenzioni, ed i contravventori, rimettendo poſcia gli atti ai riſpettivi Conſervatori, e Delegati del Tabellione.

7.

Nelle viſite del Tabellione negli Stati di qua da' monti, e colli interverranno i Vice-Patrimoniali della Camera, nella Savoia i riſpettivi Patrimoniali del Tabellione, nel Ducato d' Aoſta l'Avvocato Fiſcale del medeſimo, e nelle altre parti que' ſoggetti, che verranno deputati dalla Camera in occaſione delle riſpettive delegazioni, le quali emaneranno ſulle rappreſentanze del Proccuratore Generale di S. M.

8.

Nelle informazioni , che fuori del tempo delle visite si prenderanno per le contravvenzioni de' Notai, interverranno per far le parti del Fisco in mancanza degli Avvocati Fiscali, e de' Vice-Patrimoniali Camerali gl' Insinuatori nelle città, e luoghi di loro residenza, ed altrove i rispettivi uffiziali del Fisco, a' quali spetterà d' intervenire ne' processi, che venissero formati contro gl' Insinuatori nel caso, che non vi assistano i Vice-Patrimoniali predetti.

9.

Il Conservatore Generale, e Delegati nelle provincie, e distretti di qua da' monti, e colli si serviranno di que' segretari, che saranno deputati dalla Camera.

TITOLO XII.

Delle visite del Tabellione.

1.

Rex Car. Em.

PRima di procedere alla visita del Tabellione i Conservatori, e Delegati oltre le solite ingiunzioni manderanno un Manifesto ad ognuna delle città, e comunità soggette alla tappa, che deve visitarsi, con incarico alle medesime di farlo pubblicare, e di trasmetterne la relazione.

2.

Rex Victor Amed. Const. 1729.

Rex Car. Em.

Nel Manifesto si assegneranno i Notai, i Segretari delle comunità, e de' Tribunali a comparire alla visita, a cui si procederà nell' uffizio stesso dell' Insinuazione entro il termine, che verrà fissato, ed a presentare le loro patenti, fedi di matricole, minutari, libri delle note, e delle ricevute, e registri degli atti sottoposti all' insinuazione, perchè si riconosca, se siasi da essi osservato il prescritto dalle Regie Costituzioni, e dal presente Regolamento.

3.

Nell' assegnazione si comprenderanno per lo stesso effetto gli eredi de' Notai defunti dopo l' ultima visita, e que' Notai, a'quali dalla Camera si sarà fatta la commessione di poter levare gli atti, e contratti da quelli ricevuti.

4.

Si darà avviso nello stesso Manifesto a' particolari, che se stimeranno di presentarsi, o di trasmetter nota degli atti, e contratti, che hanno fatto rogare, si riconoscerà, senzachè succumbano a veruna spesa, se i medesimi siano stati insinuati, e presentati, ovvero si occultassero alla visita, e saranno sempre sentiti per ottenere provvedimento sovra tutto ciò, che potrà riflettere l' insinuazione de' loro atti, e contratti, od i gravami, che o pel ritardo delle copie, o per eccesso nell' esazioni de' dritti loro fossero stati inferti da' Notai, o dagl' Insinuatori.

5.

S' inviteranno altresì tutti coloro, che avessero notizia di malversazioni, o mancamenti nell' esercizio del Notariato commessi da qualche Notaio a denunciargli, e palesarli con notificanza del premio, che avranno, del quarto delle penali pecuniarie, nelle quali sulle prove, ch' essi recassero, o che nelle loro denunzie dal Fisco si rilevassero, verranno condannati i Notai, e di scudi cinquanta, ogni qual volta in seguito alle loro denunzie seguisse la condanna di un qualche Notaio per avere occultato alla visita alcun atto, o contratto, con averne ciò non ostante spedita copia coll' attestazione di averlo insinuato, e che si adopreranno i mezzi, acciò conseguiscano detti premj, e sieno ad un tempo tenuti segreti; anzi quello degli scudi cinquanta dovuto nel suddetto caso sarà pagato dalle Regie Finanze in difetto de' beni del condannato.

6.

Rispetto a' Notai, che latitassero, o si rendessero contumaci, si farà intimare alle loro case ingiunzione particolare con citazione a luogo, giorno, ed ora certi per comparire, nella quale si

comminerà a' medesimi la pena di scudi cinquanta, della sospensione dell' uffizio, e di soggiacere alle spese della visita, che dovesse poi seguire fuori della propria tappa; in caso di ulteriore contumacia, e renitenza si dichiareranno incorsi nelle pene comminate; si procederà eziandio alla carcerazione, ed a quegli altri atti, che richiede la cautela del pubblico; e l' ordinanza d' inibizione dell' esercizio, sino a che venga altrimenti ordinato, si farà pubblicare alla casa del Notaio, ed all' Albo Pretorio tanto del luogo del domicilio del medesimo, quanto della tappa, a cui questo è applicato.

7.

Non si accorderanno a' Notai dilazioni per presentarsi alla visita, se non giustificheranno cause legittime per tal effetto, e sopra di essi non cada sospetto di occultazioni, e diffugj; i ricorsi, che da' medesimi si presenteranno, dovranno sempre essere comunicati a chi nelle visite fa le parti del Fisco.

8.

Procederanno i Conservatori, e Delegati del Tabellione per tutte le contravvenzioni nell' esercizio delle Insinuazioni, e del Notariato, che non sono riservate al Senato, nella maniera prescritta nelle Regie Costituzioni lib. 6. tit. 1. cap. 1. §§. 15. e 16.: le loro sentenze importanti pena afflittiva principale, o sussidiaria saranno rimesse per la conferma, o riparazione alla Camera; potranno formare i verbali per la prova delle contravvenzioni, che negli atti, e contratti, ed altre scritture presentate in occasione della visita si rilevassero, od all' Editto de' 19. Ottobre 1765. concernente la Gabella della carta bollata, od alle Regie Costituzioni lib. 6. tit. 3. cap. 5. per l' abaso de' titoli, rimettendo sempre al Senato, alla Camera, ed a' Conservatori delle Gabelle il proseguimento delle rispettive cause, che fossero di loro competenza secondo le Regie Costituzioni, il presente Regolamento, o quello per le Gabelle pubblicato col Manifesto de' 12. Marzo 1756.

9.

Christ. 2. Dec. 1647.

Ritrovandosi nelle visite qualche instrumento, od atto non insinuato, oltre la condanna del colpevole, dovranno i Conservato-

ri, e Delegati del Tabellione ritenere gli atti non inſinuati, e parteciparne l' Inſinuatore della tappa, acciocchè gl' inſinui, e ne riceva il dritto dovuto.

10.

Quando gl' Inſinuatori, e Notai facendo oppoſizioni alla condanna domandata da chi fa le parti del Fiſco, chiedeſſero di venir rimeſſi avanti la Camera, e non ne conoſceſſero i Conſervatori, e Delegati del Tabellione chiaramente irragionevole, ed irrilevante l' iſtanza, gli rimetteranno a comparire a giorno, ed ora certi avanti la Camera per la riſoluzione ſommaria, e verbale nel tempo aſſegnato alle pubbliche udienze con comminazione, che non comparendo ſi avranno per contumaci, e ſi procederà niente di meno alla prolazione di quell' ordinanza, che ſarà di ragione ſentito il Proccuratore Generale di S. M., a cui per tal effetto ſarà prontamente traſmeſſo il verbale di remiſſione.

Rex Car. Em.

11.

Nella ſteſſa forma, e per uguale ſommaria riſoluzione aſſegneranno a comparire avanti la Camera quelli, che appelleranno dalle loro Ordinanze, ne' caſi, in cui l' appellazione è permeſſa, e preſtata ſempre dagli appellanti la ſicurtà preſcritta dalle Regie Coſtituzioni lib. 4. tit. 23. §. 5.

12.

Se nelle viſite ſi riconoſcerà, che gl' Inſinuatori non abbiano compito a tutto ciò, che dalle Regie Coſtituzioni, e dal preſente Regolamento è loro preſcritto vi faranno adempire ſul campo a loro ſpeſe.

13.

Eſattamente nel reſto ſi oſſerveranno da' Conſervatori, e Delegati del Tabellione, dagl' intervenienti pel Fiſco, e da' Segretari le nuove iſtruzioni, che loro ſaranno date dal Magiſtrato della Camera.

14.

Anche fuori del tempo delle ſolite viſite potranno i Conſervatori, e Delegati del Tabellione farſi preſentare da' Notai i mi-

nutari, e registri per riconoscere, se siano da' medesimi osservate le Regie Costituzioni, ed il presente Regolamento.

15.

Qualora occorrerà formarsi processi a' Notai per cause gravi, potranno frattanto i Conservatori, e Delegati del Tabellione loro inibire l'esercizio del Notariato fino a che altrimenti venga ordinato.

TITOLO XIII.

Delle pene.

1.

Rex Car. Em. LE pene prescritte pe' mancamenti, che si praticassero rispetto agli atti, e contratti sottoposti all'insinuazione avranno luogo per qualunque degli atti suddetti, tanto d'ultima volontà, che tra' vivi, o delle comunità, o giudiziali, che sieno.

2.

Per quelle contravvenzioni, alle quali non è imposta nel presente Regolamento una pena speciale, la Camera, i Conservatori, ed i Delegati del Tabellione rispettivamente puniranno i contravventori colle pene pecuniarie, che giudicheranno adequate al mancamento.

3.

I contravventori saranno condannati in altrettante pene, quante saranno le contravvenzioni, ancorchè queste fossero della medesima specie, e nella stessa minuta.

4.

Spetteranno le pene pecuniarie al Fisco Regio, in conformità però del prescritto dalle Regie Costituzioni lib. 4. tit. 25. §. 11., e gl' Insinuatori ne conseguiranno il terzo, ogni qual volta si tratti di contravvenzioni, per cui il procedimento sia seguito a loro istanza.

5.

Quanto a' contravventori, a'quali si è nel presente Regolamento imposta la pena della privazione dell' uffizio, se non ne saranno proprietarj, avrà luogo quella di scudi sessanta, e della inabilitazione ad esercitarlo.

6.

Se non si potranno dai condannati conseguire le penali, si puniranno i medesimi dalla Camera colla pena sussidiaria della privazione dell' uffizio, e dell' inabilitazione a poterlo esercitare, o colla semplice sospensione secondo le circostanze de' casi, anzi eccedendo dette pene gli scudi ducento, saranno condannati nella prigionia a tempo.

7.

A quest' effetto nelle ordinanze di condanna saranno assegnati i rei a far fede del pagamento della pena, od avanti gli stessi Conservatori, e Delegati, o nel registro dell' Attuaro Camerale entro un adequato termine, con comminazione, che s' intenderanno assegnati a comparire al giorno, ed ora certi, che saranno prefissi avanti la Camera, ed al banco dell' Attuaro suddetto per ivi dir cause in contraddittorio del Proccuratore Generale di S. M., per le quali non debbano venir condannati in quella pena sussidiaria, che sarà di ragione, la quale verrà decretata anche in loro contumacia.

8.

Ogni qual volta consti alla Camera per mezzo di sommarie informazioni, e delle relazioni degli uffizj del Tabellione, o rimostranze de' collegi, od Insinuatori, che qualche Notaio per decrepità, abituali indisposizioni, cessazione di stato laicale, o per altre cagioni si rendesse inabile, od insufficiente ad esercitare il Notariato, o per condanna in pene infami, o per delitto, che rechi infamia, o per arti vili venisse ad esserne indegno, passerà ad inibirgliene l' esercizio.

INDICE
DEL REGOLAMENTO
DEGLI UFFIZI DI NOTAIO, E D' INSINUATORE.

TITOLO PRIMO.

TITOLO II.

TITOLO III.

TITOLO IV.

TITOLO V.

TITOLO VI.

TITOLO VII.

TITOLO VIII.

TITOLO IX.

TITOLO X.

TITOLO XI.

TITOLO XII.

TITOLO XIII.